

Copia



COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO

c.a.p. 14050 - Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.7/2023

OGGETTO:

**FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - PRESA D'ATTO
DELL'ESITO DELLA RICOGNIZIONE.**

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di febbraio alle ore undici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SCAGLIOLA GIOVANNI - Sindaco	Si
2. TERZANO EZIO - Vice Sindaco	Si
3. SPERTINO CLAUDIO LUIGI - Assessore	Si
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale reggente ZACCO Dott. Alfio Tommaso, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione

Presiede la seduta il Sindaco, SCAGLIOLA GIOVANNI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con la direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l'Unione Europea ha inteso adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;
- tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di 30 gg, salvo casi particolari che consentono di elevare tale termine a 60gg;
- le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt'ora ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, ritardi che hanno comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che si è conclusa con la condanna del nostro Paese avvenuta con la sentenza della Corte di giustizia europea in data 28 gennaio 2020;
- per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, ad assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché a sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei tempi di pagamento;

Richiamata in particolare la legge 145/2018, la quale, ai commi da 859-872, ha introdotto dal 2021 l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali ed in particolare:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."*; - il citato articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 *"non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio"* Sancisce inoltre che si applichino *"le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231"*

- lo stesso articolo 1, comma 863 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento “gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”;
- l'articolo 1, comma 868, dispone che “A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. n. 152/2021, convertito in L. 233/2021 che modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018;

Ricordato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali risulta differito al 30.04.2023;

Considerato che l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 entro la data del 31 dicembre 2022, secondo quanto disposto dall'art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2023;

Appurato che, relativamente all'esercizio 2022, l'ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC), ora nella nuova area RGS:

- Stock del debito al 31.12.2022 € 6138,90
- Obiettivo di riduzione del debito (-10%) = € 613,89
- Fatture ricevute nel 2022 € 610.236,54
- Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2022 € 30511,83
- Indicatore di ritardo dei pagamenti: gg. - 8 gg

Dato atto che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

Tenuto conto che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2023 questo ente NON è obbligato ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri preventivi di regolarità tecnico amministrativa e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento per i controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di prendere atto che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018, l'ente presenta i seguenti indicatori:
 - Stock del debito al 31.12.2022 € 6.138,90
 - Obiettivo di riduzione del debito (-10%) = € 613,89
 - Fatture ricevute nel 2022 € 610.236,54
 - Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2022 € 30511,83
 - Indicatore di ritardo dei pagamenti: gg. - 8 gg
2. Di prendere atto altresì che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.
3. Di accertare che, sulla base degli indicatori riportati al punto 1), questo ente per l'esercizio 2023 NON è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Successivamente

Ravvisata l'urgenza di provvedere

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: SCAGLIOLA GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to: ZACCO Dott. Alfio Tommaso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 75 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 11-mar-2023 al 26-mar-2023.

San Marzano Oliveto, li 11-mar-2023

Il Segretario Comunale
F.to: ZACCO Dott. Alfio Tommaso

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 11-mar-2023

Il Segretario Comunale
ZACCO Dott. Alfio Tommaso

Dichiarazione di Esecutività

- [] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- [X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 24/02/202321/03/2023

Il Segretario Comunale
ZACCO Dott. Alfio Tommaso